

Nuovi minimi 2012, per le Entrate sos rimborsi

I nuovi minimi 2012 rischiano di trasformarsi in una minaccia per l'Agenzia delle entrate. In capo a questa sussiste, infatti, il pericolo a breve termine di dover fronteggiare una grande quantità di istanze di rimborso da parte dei contribuenti che hanno optato per il regime fiscale dei nuovi minimi 2012. Alla base di tutto l'inutilizzabilità del modello Unico 2013 per lo scorporo delle ritenute d'acconto subite dai professionisti. Questo è quanto emerge dalla lettera che l'Ordine dei **dottori commercialisti** e degli esperti contabili (Odceec) di Roma ha inviato, ieri, al direttore delle Entrate, Attilio Befera.

La sospensione dell'obbligo a carico del committente di operare la ritenuta d'acconto sui compensi erogati ai professionisti che hanno scelto il regime fiscale dei nuovi minimi 2012 ha fatto sì che all'interno del modello Unico Pf 2013 sia venuta meno la riga dedicata allo scorporo delle ritenute d'acconto subite. Per porre rimedio al problema sorto le Entrate (risoluzione n. 47 del 5 luglio 2013) hanno specificato che «sono scomputabili in Unico 2013, in via del tutto eccezionale, solo le ritenute del 4% subite dai contribuenti minimi nel corso del 2012».

Dubbioso però, circa la soluzione scelta dall'ufficio di Befera, il presidente dell'Odceec di Roma, Mario Civetta: «La soluzione prospettata non è soddisfacente perché è stato ribadito l'obbligo di proporre istanza di rimborso per la maggior parte dei soggetti, senza tenere conto delle frequenti eccezioni al principio generale di non applicazione della ritenuta d'acconto ai nuovi minimi 2012». Molte le fattispecie interessate: indegnità di maternità percepite dalle Casse di previdenza e dalla gestione separata Inps, compensi assoggettati al 4% afferenti le spese di ristrutturazione percepiti anche nel 2013, compensi erogati nei primi mesi del 2012. Nella lettera inviata all'Agenzia, l'Odceec di Roma ribadisce la necessità di consentire «a tutti i nuovi minimi, mediante l'indicazione nella riga Lm13 ovvero Rn32 colonna 4 del modello Unico 2013, lo scorporo delle ritenute subite nel 2012 e nel 2013 fino alla data di emanazione della Risoluzione 47/E. Il tutto al fine, sia di ridurre i costi a carico dell'amministrazione e dei contribuenti, sia di eliminare il rischio di asincronia con i dati riportati nelle dichiarazioni 770/2013 dei sostituti d'imposta che hanno operato le ritenute».

Beatrice Migliorini

© Riproduzione riservata

